A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02.48005833 E-mail: progettispeciali@anci-calzature.com

Cap. Soc.: € 10.400 i.v. C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese n° 229059

Trib. di Milano R.E.A. n° 1147818



CIMAC

Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 E-mail: ce@cimacpv.it - Internet: http://www.cimacpv.it

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

l' A.N.C.I. servizi s.r.I. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica italiana
del 11 ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE N°. 0161/13936/08

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Calzatura bassa art. "53071-06 O1 -SRC"

Fabbricante (vedi note):

MASPICA SRL

VIA BOLOGNA, 2 INT. 3 35020 CASALSERUGO PD ITALIA

Vigevano, 9 aprile 2008

Il Responsabile Techico del Centro Ing. Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20347:2004

Modello: A - calzatura bassa

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di

gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 36 a 48 (punti francesi)

Identificazione della forma: ALI

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di plantare estraibile cod. "SU ANPC0142"







- 2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e le direttive 91/338/CEE del 18 giugno 1991, 2004/21/CE del 25 febbraio 2004 e 94/27/CE del 30 giugno 1994 (ove applicabili).
 - EN ISO 20344:2004 Dispositivi di protezione individuale Metodi di prova per calzature.
 - EN ISO 20347:2004 Dispositivi di protezione individuale Calzature da lavoro.
 - EN ISO 20344:2004/A1:2007 Dispositivi di protezione individuale Vetodi di prova per calzature.
 - EN ISO 20347:2004/A1:2007 Dispositivi di protezione individuale Calzature da lavoro.
- 3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 20081751	del 9	aprile	2008
C.I.M.A.C.	RP 20081752	del 9	aprile	2008
C.I.M.A.C.	RP 20081449	del 21	marzo	2008

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura bassa articolo "53071-06 O1 -SRC" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature da la oro specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20347:2004:

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 14 della norma EN ISO 20347:2004: (Categoria O1–FO)

- zona del tallone chiusa:
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20347:2004/A1:2007 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dalla direttiva 2004/21/CE relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dalla direttiva 94/27/CE relativamente al tasso di cessione di nichel.



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate all'interno della calzatura:

- − la sigla "C €"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: 53071-06
- i riferimenti normativi: EN ISO 20347:2004 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: O1–FO– SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "MASPICA".

Sulla suola è indicata:

la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato calla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attes ato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (sè di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.